

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca, il giorno 29 giugno 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009, nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 21 settembre 2009, con cui si chiede la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che dal piano degli interventi presentato dal commissario delegato, emerge che le misure di sostegno alla popolazione coinvolta dal disastro ferroviario,

nonché gli interventi previsti per la ricostruzione degli edifici privati della zona rossa e per il recupero delle aree pubbliche, anche rivenienti dal processo di delocalizzazione degli immobili distrutti dall'evento in rassegna, si svolgeranno in gran parte nel corso dell'anno 2010;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato lo stato di emergenza nel comune di Viareggio, in provincia di Lucca, fino al 31 dicembre 2010, in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi nella stazione ferroviaria di Viareggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15585

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

DECRETO 9 dicembre 2009.

Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Porto Cesareo».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE


Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

— 1 —



Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 12 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1998, con il quale è stata istituita l'area marina protetta «Porto Cesareo»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 14 marzo 2003, di affidamento della gestione dell'Area marina protetta «Porto Cesareo»;

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Porto Cesareo», formulata e adottata in data 18 marzo 2008 dal Consorzio costituito dai comuni di Porto Cesareo e Nardò e dalla Provincia di Lecce, in qualità di ente gestore della medesima area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica;

Considerato che la commissione di riserva è in fase di costituzione ai sensi dell'art. 3, comma 339, della legge n. 244/2007, e che pertanto le relative funzioni per l'esame della proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Porto Cesareo» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;


Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Porto Cesareo»;

Decreta:

1. È approvato l'allegato, regolamento di esecuzione di organizzazione dell'Area marina protetta «Porto Cesareo», formulato e adottato dal consorzio costituito a ai comuni di Porto Cesareo e Nardò e dalla provincia di Lecce, in qualità di ente gestore.

Roma, 9 dicembre 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA "PORTO CESAREO"**

(ex Articolo 28, comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Porto Cesareo", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 del Decreto istitutivo del 12 dicembre 1997, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.


Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
- b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;



- f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
- g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;
- i) «ritturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;
- j) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- k) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;
- l) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- m) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- n) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- o) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- p) «noleggio di unità navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- q) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- r) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
- s) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
- t) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a



- bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- u) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
 - v) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
 - w) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
 - x) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
 - y) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
 - z) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
 - aa) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
 - bb) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta


Sono fatte salve la delimitazione dell'area marina protetta "Porto Cesareo", le finalità e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto istitutivo del 12 dicembre 1997.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4 – Gestione dell'Area marina protetta


- 1) La gestione dell'area marina protetta Porto Cesareo è affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma



- 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, e dal decreto 14 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 2) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Area marina protetta "Porto Cesareo" a cui si deve attenere il soggetto gestore.
 - 3) Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
 - a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
 - b. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
 - 4) Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 – Responsabile dell'Area marina protetta

1. Il Responsabile è individuato e nominato dall'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di Responsabile dell'Area Marina Protetta viene conferito dall'Ente Gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
 - a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione;
 - b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
 - c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;
 - d. attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
 - e. promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
 - f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
 - g. qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore.



4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

Articolo 6 - Commissione di Riserva

1. La Commissione di Riserva, istituita presso l'ente gestore dell'Area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:
 - a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
 - b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
 - c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
 - d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
 - e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
 - f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
2. Il parere della Commissione di Riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente gestore; decorso tale termine, lo stesso Soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'Ente gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.



5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'Area marina protetta che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di I° fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolve dal personale dell'Ente gestore appositamente incaricato.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 7 - Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta


Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta "Porto Cesareo", di cui all'articolo 4 del decreto istitutivo 12 dicembre 1997.

Articolo 8 – Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la scarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.
3. La mancata osservanza di tali disposizioni, già ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo dell'area marina protetta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 32.
4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per gli scarichi idrici le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.


Articolo 9 – Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.



Articolo 10 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

5. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
6. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b. parametri analizzati;
 - c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
7. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
8. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta "Porto Cesareo".
9. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
10. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
11. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'Ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'Ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
12. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28.



14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 11 – Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive


1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'Area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 12 - Disciplina dell'attività di balneazione


1. Nella zona A non è consentita la balneazione.
2. La balneazione è consentita liberamente nelle zone B e C.

Articolo 13 - Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee in notturna, individuali o in gruppo, svolte con o senza autorespiratore.



2. Nelle zone A e B e nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo, svolte con o senza autorespiratore.
3. Nella zona C le immersioni subacquee diurne con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici.
4. Le immersioni subacquee nella zona C devono rispettare il seguente codice di condotta:
 - a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - d. è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - e. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
 - f. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
5. La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nella zona C, i richiedenti, entro 24 ore dall'inizio dell'immersione devono:
 - a. indicare data e orario d'immersione, numero di subacquei, sito d'immersione, tipologia dell'immersione, caratteristiche dell'unità navale utilizzata; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa.
 - b. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28;
8. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'Ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo dell'area marina protetta.




Articolo 14 - Disciplina delle visite guidate subacquee

- 1) Nelle zone A non sono consentite le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea.
- 2) Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
- 3) Nelle grotte sommerse sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
 - b) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;
 - c) le visite guidate subacquee notturne sono consentite previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore.
- 4) Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 13, comma 4.
- 5) Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
- 6) La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita nelle zone B e C a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
- 7) Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
- 8) Nelle zone C l'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
- 9) Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.




- 10) Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
- 11) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
- avere sede legale o operativa nei Comuni di ricadenti nell'area marina protetta, o risultare operanti nella stessa da almeno 3 anni prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - attestare che almeno uno dei soci del centro di immersione è qualificato con grado minimo "DiveMaster", e/o titolo equipollente in stato attivo riconosciuto dalle scuole di abilitazione nazionali o internazionali;
 - indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli operatori, guide e istruttori;
 - comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'Ente Gestore;
 - versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28;
- 12) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unità navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti:
- motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - casce per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
 - attestazione che almeno uno dei soci del centro di immersione sia in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori.
 - periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche.
- 13) Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:



- a) i siti di immersione;
 - b) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
 - c) il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
 - d) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
 - e) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
 - f) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.
- 14) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
- 15) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 15 - Disciplina della navigazione da diporto


- 1) Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
- 2) Nella zona A non è consentita la navigazione.
- 3) Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
- 4) Nelle zone B è consentita la navigazione a motore, compatibilmente con le ordinanze della locale Capitaneria di Porto, a natanti e imbarcazioni, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
- 5) Nelle zone C è consentita la navigazione a motore, compatibilmente con le ordinanze della locale Capitaneria di Porto, a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
- 6) Nelle zone B e C, entro la distanza di 300 m dal perimetro delle zone A, è consentita la navigazione a velocità non superiore a 5 nodi e comunque con scafo in dislocamento.
- 7) Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
- 8) Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.



- 9) L'Ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
- 10) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 16 - Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nelle zone A e B non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto.
2. Nelle zone C l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, previa autorizzazione dell'Ente gestore, presso le opere portuali, i moli, le banchine, i pontili e i gavitelli installati nei siti individuati dall'Ente gestore.
3. Nelle zone C è consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unità navali autorizzate dall'Ente gestore, impiegate per le attività di visite guidate subacquee, pescaturismo, noleggio e locazione, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.
4. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle attività di cui al precedente comma 3.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
 - a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
 - b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
 - c) la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa.
 - d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
 - e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);
 - f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
6. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
7. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nelle zone C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di




tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'Ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato
 - a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 - b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;
 - c) alla durata della sosta.
9. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 28.
10. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo
 - a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b. navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
 - c. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - d. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 17 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A e B l'ancoraggio non è consentito.
2. Nella zona C l'ancoraggio non è consentito
 - a) nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* o fondali a coralligeno, individuate e opportunamente segnalate dall'Ente gestore;
 - b) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio;
3. Nei restanti tratti di mare della zona C l'ancoraggio è consentito, a natanti e imbarcazioni.
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'Ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, anche individuando le aree caratterizzate da




biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio.

5. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 18 - Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate


1. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione e la sosta ai mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio e alle navi da crociera.
2. Nella zona A non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.
3. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
4. È consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
5. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. In zona C, l'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
8. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28, commisurato:




- a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 - b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma;
 - c) alla durata del permesso.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale le unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate;
 - b) unità dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unità da diporto;
 - c) unità munite di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
11. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore .
13. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore può stabilire un numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unità navali residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 19 - Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto

- 1) L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio di cui agli articoli 15, 16 e 17.




- 2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento le unità navali impiegate dovranno risultare in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
 - c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
- 3) Fino al termine temporale di cui al precedente comma, i proprietari delle unità navali impiegate in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore
- 4) Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo autonomo provvedimento, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente alle società e agli armatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente alle società e agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 5) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
 - a) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;
 - b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28.
- 6) Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
- 7) I comandanti o l'equipaggio delle unità navali destinate al noleggio dovranno assicurare la presenza a bordo degli stessi mezzi, nonché l'uso di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti a bordo, che dovranno essere opportunamente conferiti a terra per il debito smaltimento.
- 8) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di



- a) fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
 - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore .
 - c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del presente regolamento.
- 9) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 20 - Disciplina dell'attività di pesca professionale


1. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo, la pesca a strascico, a circuizione e con reti tipo cianciolo e la pesca subacquea professionale.
2. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale.
3. In zona C, l'attività di pesca professionale non è consentita nell'insenatura denominata "La Strea".
4. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale o operativa nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con i seguenti attrezzi, in alternativa fra loro:
 - a. reti da posta, con le seguenti modalità:
 - i. dal 1 febbraio al 30 settembre, esclusivamente reti con maglia di dimensioni non inferiori a 24 mm, detta "maglia del 12";
 - ii. dal 1 ottobre al 30 gennaio, reti con maglia di dimensioni 20mm, detta "maglia del 14";
 - iii. le misure sopra indicate ai punti i) e ii) sono obbligatorie trascorsi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - iv. fino al termine di cui alla precedente punto iii) sono consentite reti con maglia delle dimensioni previste dalle norme vigenti ed il rispetto delle misure di cui ai punti i) e ii) costituisce titolo preferenziale per il rilascio dell'autorizzazione;
 - v. lunghezza massima totale delle reti pari a 5.000 m per imbarcazione;
 - vi. le misure sopra indicate ai punti i) e ii) non si applicano per la pesca allo zero (*Spicara smaris*);
 - vii. le reti devono essere segnalate con boe riportanti il numero di matricola dell'unità navale e da bandierine gialle con lettera R a carattere cubitale di colore nero, distanziate tra loro non più di 200 m, e, nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, calate ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri;
 - b. palamiti, secondo le seguenti modalità:
 - i. con ami con larghezza della pancia non inferiore a 10mm (Mustad n°14);



- ii. nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, calati ad una distanza non inferiore ai 150 metri dalla costa;
 - iii. è obbligatorio segnalare i palamiti con boe riportanti il numero di matricola dell'unità navale e da bandierine bianche con lettera P a carattere cubitale di colore nero, distanziate tra loro non più di 500 m;
 - c. fonti luminose, esclusivamente oltre la distanza di 200 m dalla costa e all'esterno delle insenature;
 - d. nasse, secondo le seguenti modalità:
 - i. con un numero massimo di 1.500 nasse per unità navale;
 - ii. esclusivamente dal 1 dicembre al 30 giugno, rimuovendole nei mesi restanti;
 - iii. è obbligatorio segnalare le nasse con boe riportanti il numero di matricola dell'unità navale e da bandierine gialle con lettera N a carattere cubitale di colore nero;
 - e. ferrettara (sgomberara, occhiatara e palamitara), segnalata come previsto per le reti da posta;
5. Nell'area marina protetta non sono consentiti la pesca di polpi (*Octopus spp.*), aventi un peso inferiore ai 200 grammi, e il prelievo del corallo rosso (*Corallium rubrum*).
6. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.
7. E' fatto obbligo di segnalare all'Ente Gestore l'eventuale perdita di attrezzi da pesca o parti di essi.
8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono
 - a. inoltrare richiesta presso l'Ente gestore entro il 30 maggio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
 - b. assicurare la presenza a bordo di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere appositamente conferiti a terra per il debito smaltimento.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 21 - Disciplina dell'attività di pescaturismo


1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo.



2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.
3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al pescaturismo nell'area marina protetta, i richiedenti devono assicurare la presenza a bordo delle unità navali di sistemi per la raccolta delle acque nere e di sentina, nonché di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, compresi quelli per le attività di ristorazione/degustazione, che dovranno essere appositamente conferiti a terra per il debito smaltimento.
6. Le imprese di pescaturismo autorizzate devono riportare in un apposito registro predisposto dal Soggetto Gestore, per ogni escursione, la data, i siti raggiunti, gli estremi dei partecipanti. (in conformità alle previsioni di cui alla normativa inerente la privacy – dlgs. 196/03 e ss.).I registri dovranno essere tenuti aggiornati a fine escursione ed esibiti a richiesta all'Autorità Marittima e al Soggetto Gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal Soggetto Gestore unicamente a scopo statistico ed ai fini della tutela ambientale.
7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 22 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva


1. La pesca subacquea in apnea non è consentita nell'area marina protetta. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.
2. Nell'area marina protetta, l'attività di pesca sportiva non è consentita
 - a. con sistemi di pesca non individuali e con attrezzi elettromeccanici e/o idraulici, quali affondatori elettrici e salpa bolentini;
 - b. con l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
 - c. con fonti luminose per la pesca e con procedure di pasturazione;



- d. con *monel*, piombo guardiano e *vertical jigging*, traina di fondo o attrezzi da pesca simili;
 - e. con utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
 - f. con le seguenti tecniche e attrezzi di pesca:
 - i. palamito;
 - ii. pesca con fiocina, anche con l'uso di lampada;
 - iii. coppo o bilancia;
 - iv. giacchio o rezzaglio o sparviero;
 - v. nassa e qualsiasi altra tipologia di trappola;
 - vi. nattelli (corona) per la pesca in superficie.
3. Nelle zone A e B e nella fascia di mare ampia 300 m dal limite delle predette zone non è consentita qualunque attività di pesca sportiva.
4. In zona C, l'attività di pesca sportiva non è consentita nell'insenatura denominata "La Strea".
5. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la pesca sportiva, con i seguenti attrezzi e modalità:
- a. esclusivamente dalle ore 06.00 sino alle ore 22.00;
 - b. da riva, con lenza e canna a non più di 3 ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm, e con lenze per cefalopodi, massimo 2 attrezzi per pescatore sportivo;
 - c. da unità navale, con bolentino con lenza o canna, a non più di tre ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm (spazio pari al diametro di una sigaretta) e non più di 2 lenze o canne per unità navale, nel caso in cui a bordo ci sia più di una persona;
 - d. è consentito un prelievo cumulativo giornaliero di pesce e cefalopodi fino a 5 kg per persona e massimo 10 kg per unità navale, nel caso in cui a bordo ci sia più di una persona. Il quantitativo massimo pescabile può essere superato dalla cattura di un singolo esemplare. Ai fini del controllo va scartato l'esemplare di taglia maggiore e valutato se il pescato rimanente rientri nel massimo quantitativo pescabile;
 - e. per un massimo giornaliero di n. 5 esemplari di polpi (*Octopus spp.*) aventi un peso minimo di 250 grammi;
 - f. esclusivamente dal 20 ottobre al 31 marzo, per la pesca al calamaro.
6. In zona C sono consentite le gare di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nei limiti e con i metodi stabiliti all'atto dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 5.



- d. con *monel*, piombo guardiano e *vertical jigging*, traina di fondo o attrezzi da pesca similari;
 - e. con utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
 - f. con le seguenti tecniche e attrezzi di pesca:
 - i. palamito;
 - ii. pesca con fiocina, anche con l'uso di lampada;
 - iii. coppo o bilancia;
 - iv. giacchio o rezzaglio o sparviero;
 - v. nassa e qualsiasi altra tipologia di trappola;
 - vi. nattelli (corona) per la pesca in superficie.
3. Nelle zone A e B e nella fascia di mare ampia 300 m dal limite delle predette zone non è consentita qualunque attività di pesca sportiva.
4. In zona C, l'attività di pesca sportiva non è consentita nell'insenatura denominata "La Strea".
5. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la pesca sportiva, con i seguenti attrezzi e modalità:
- a. esclusivamente dalle ore 06.00 sino alle ore 22.00;
 - b. da riva, con lenza e canna a non più di 3 ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm, e con lenze per cefalopodi, massimo 2 attrezzi per pescatore sportivo;
 - c. da unità navale, con bolentino con lenza o canna, a non più di tre ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm (spazio pari al diametro di una sigaretta) e non più di 2 lenze o canne per unità navale, nel caso in cui a bordo ci sia più di una persona;
 - d. è consentito un prelievo cumulativo giornaliero di pesce e cefalopodi fino a 5 kg per persona e massimo 10 kg per unità navale, nel caso in cui a bordo ci sia più di una persona. Il quantitativo massimo pescabile può essere superato dalla cattura di un singolo esemplare. Ai fini del controllo va scartato l'esemplare di taglia maggiore e valutato se il pescato rimanente rientri nel massimo quantitativo pescabile;
 - e. per un massimo giornaliero di n. 5 esemplari di polpi (*Octopus spp.*) aventi un peso minimo di 250 grammi;
 - f. esclusivamente dal 20 ottobre al 31 marzo, per la pesca al calamaro.
6. In zona C sono consentite le gare di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nei limiti e con i metodi stabiliti all'atto dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 5.




7. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di pesca sportiva per i non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono
 - a. versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 28;
 - b. indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
9. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "PORTO CESAREO"

Articolo 23 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta "Porto Cesareo", come previste dal decreto istitutivo.
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'Area Marina Protetta, su mera richiesta di questi ultimi.




Articolo 24 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - c. le generalità del richiedente;
 - d. l'oggetto;
 - e. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - f. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta "Porto Cesareo".
6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 25 – Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.




Articolo 26 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 24 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 27.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 27 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione


1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
 - b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;
 - c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.



7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 26.

Articolo 28 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'Ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche dell'unità navale.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva in zona C è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della tipologia di pesca.
11. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati al precedente articolo 16, comma 10.
12. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:



- a. con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente gestore dell'area marina protetta "Porto Cesareo", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
- b. presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'Ente gestore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Monitoraggio e aggiornamento


1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del Decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Articolo 30 – Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. L'ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.

Articolo 31 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta.



3. L'Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 32 – Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

